

**Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)**

[pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(1)</sup>]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 48/10)

**Decisioni di rilascio di un'autorizzazione**

Riferimento della decisione <sup>(1)</sup>	Data della decisione	Denominazione della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero di autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2017) 665	8 febbraio 2017	Cromato di sodio N. CE: 231-889-5, n. CAS: 7775-11-3	Dometic GmbH, In der Steinwiese 16, 57074 Siegen, Germania	REACH/17/7/0	Uso del cromato di sodio come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio in frigoriferi ad assorbimento fino allo 0,75 % in peso (Cr(VI)+) nella soluzione di raffreddamento. Si intende compreso l'uso nei «prodotti con generatore a bassa temperatura» (minibar).	31 dicembre 2019	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e per l'ambiente, e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.
			Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt., Necső telep 1, 5100 Jászberény, Ungheria	REACH/17/7/1			
			Dometic GmbH, In der Steinwiese 16, 57074 Siegen, Germania	REACH/17/7/2			
			Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt., Necső telep 1, 5100 Jászberény, Ungheria	REACH/17/7/3	Uso del cromato di sodio come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio in frigoriferi ad assorbimento fino allo 0,75 % in peso (Cr(VI)+) nella soluzione di raffreddamento. Si intende compreso l'uso nei «prodotti con generatore ad alta temperatura» (refrigeratori per veicoli da diporto e attrezzature mediche della catena del freddo).	21 settembre 2029	

<sup>(1)</sup> La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: [http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about\\_it](http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it)

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.